

Lì 09 agosto 2021

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri.

Spettabili Ministri della Salute, dell'Istruzione, del Lavoro.

Spettabile Direttori Generali ASL, AUSL, USL, ASST, ULSS, ASP, A.O., A.O.U., R.S.A. Sanitarie e EE.LL., Fondazioni, IRCS e/o comunque denominate pubbliche, private, accreditate,

Spettabili Dirigenti Scolastici, Responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché' delle scuole paritarie e delle università.

Spettabile Confindustria, Confcommercio.

e, p.c. Spettabile Presidente della Repubblica Italiana.

Oggetto: invito ad osservare il Regolamento U.E. n 2021/953, revoca sospensioni dal servizio del personale sanitario dipendente comminate ai sensi legge 76/2021, diffida ad effettuare ulteriori sospensioni dal servizio e dalla retribuzione.

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, comunica - qualora le S.V. in indirizzo non fossero a conoscenza - che in data 05/07/2021 la Unione Europea ha pubblicato in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la **"Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19"**.

In detta rettifica, al paragrafo 36, è disposto che **"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate."**

Come le S.V. ben sapranno, ai sensi dell'art. 4, punto 2) del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 (che regola gli ingressi in zona bianca attraverso l'uso del GREEN PASS) si dispone che **"Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021."**

Come, altrettanto, ben sapranno i Regolamenti U.E. sono atti normativi avente portata generale, obbligatori in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri (art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE).

La portata generale si estrinseca nel fatto che il regolamento (a differenza delle decisioni) non è indirizzato a specifici destinatari, bensì a una o più categorie di destinatari astrattamente determinate. Le norme contenute nei regolamenti

SEGRETERIA GENERALE

indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

sono obbligatorie in tutti gli elementi e, quindi, disciplinano direttamente la materia a cui si applicano.

L'effetto diretto immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono (a differenza delle direttive) l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti. Ciò a significare che il Governo Italiano con il D.L. n° 105, nel legiferare che gli ingressi in zona bianca, attraverso l'uso del GREEN PASS, continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, ha lasciato l'interpretazione e la responsabilità di discernere quando e come applicare il GREEN PASS ove compatibile con i regolamenti prima citati ai Datori di lavoro pubblici e privati ed agli esercenti con assunzione diretta di responsabilità.

Di pari tenore è il D.L. 111 del 06 agosto 2021 che all'art. 9 ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) disciplina che **"tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.**

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato."

Ancora una volta la norma appare - anzi è - discriminatoria e impone a chi non è vaccinato (dipendente o studente che sia) l'onere del costo dei tamponi rispetto a chi è vaccinato e, chiaramente, costringe e impone al personale dipendente una unica via non scelta liberamente e consapevolmente, ovvero, la vaccinazione. Ciò per evitare costi che sono sicuramente non sopportabili per la frequenza stessa dell'adempimento per come previsto. Tale azione si caratterizza, fortemente, non come imposizione, ma come - addirittura - una estorsione. Infatti - **in un moderno stato democratico** - il consenso è viziato per violenza quando la parte esprime il proprio consenso sotto la minaccia di subire un male ingiusto e notevole a sé stesso. In questo caso, si ritiene che il consenso sia stato estorto esercitando una violenza psicologica.

Il regolamento UE 2021/953, poi, chiarisce nell'ultima parte del paragrafo 36 che **"il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo di vaccinazione"**. Ciò a significare che per gli accessi nei luoghi pubblici dove tale GREEN PASS è previsto (Ospedali, Scuole ecc.) non si possono discriminare persone vaccinate da persone non vaccinate. È necessario sottolineare che, per le persone non vaccinate (siano essi utenti o dipendenti), il regolamento europeo (che non istituisce un obbligo di vaccinazione) ribadisce che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta e **quindi non è possibile richiedere elementi e/o costi aggiuntivi a chi non è vaccinato anche per scelta.**

Per cui, nel caso si decidesse di dare applicazione all'uso del GREEN PASS in zona bianca, i tamponi per verificare la negatività al virus non possono essere a spese dell'utente e/o del dipendente che altrimenti sarebbe discriminato.

D'altro canto l'Europa con la risoluzione n 2361/2021 invitava gli Stati a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decidessero di non sottoporsi al vaccino. La risoluzione (non vincolante) è confermata nel regolamento n 953/2021 (vincolante ed immediatamente esecutiva) che, addirittura, ha effettuato una rettifica per confermare che il vaccino non è un obbligo e che non può esserci discriminazione tra persone vaccinate e persone non vaccinate. Il regolamento europeo citato, di fatti, si pone in contrasto con la legge nazionale n° 76/2021 del maggio 2021 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2...*) che con la adozione di sanzioni per i dipendenti non vaccinati - di fatto - è

discriminatoria e pone in situazione di svantaggio gli stessi (sospesi dal lavoro e senza retribuzione) nei confronti dei vaccinati.

D'altro canto, con l'adozione del GREEN PASS, è possibile permettere l'accesso a taluni specifici luoghi attraverso due soluzioni: o come vaccinato, o come tamponato. Non vi è motivo alcuno pertanto di prevedere sanzioni, penalizzazioni o discriminazioni per chi non è vaccinato rispetto a chi è vaccinato.

Si tratta, quindi, di adottare alcune semplici misure di contenimento del rischio che non passano per la sospensione dal lavoro o dal diritto di accedere ai luoghi previsti dal GREEN PASS.

Alla luce della nuova normativa, dunque, per le motivazioni in narrativa elencati, onde non discriminare i cittadini non vaccinati è necessario:

prevedere, laddove l'accesso ai luoghi è previsto con il GREEN PASS, tamponi gratuiti su casi sospetti con oneri a carico dello Stato.

per il personale sanitario precedentemente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione poiché non vaccinato per scelta, la riallocazione dello stesso personale sospeso con l'adozione di idonee semplici misure di contenimento e di controllo (ad esempio uso di mascherine, lavaggio frequente delle mani, tamponi in casi sospetti).

per il personale scolastico e per il personale tutto del settore privato non vaccinato per scelta, l'adozione di idonee semplici misure di contenimento e di controllo (ad esempio uso di mascherine, lavaggio frequente delle mani, tamponi in casi sospetti), con oneri a carico dello Stato in luogo della sospensione dal servizio.

La scrivente O.S. ritiene, quindi, che non è più possibile mantenere le sospensioni dal servizio effettuate in danno al personale sanitario - come da previsione del D.L. n 44/2021 trasformato in legge 76/2021 - poiché in contrasto con la risoluzione 2361/2021 (si ripete non vincolante) e con il Regolamento U.E. 2021/953 (vincolante ed immediatamente applicabile).

Non è possibile, ai sensi del regolamento europeo, effettuare ulteriori sospensioni dal servizio al personale sanitario e scolastico.

Addirittura si è costretti a denunciare che **in talune attività sanitarie si sta procedendo a sospendere anche personale non sanitario e non di interesse sanitario**. Nel mentre in attività private non sanitarie e del tipo commerciale si usa l'arma del ricatto per imporre la pratica vaccinale (ad esempio se non ti vaccini, puoi stare a casa.). Ciò a significare che i rapporti di lavoro sono modificati profondamente da abusi, interpretazioni personali da parte di datori di lavoro senza scrupolo alcuno con la corresponsabilità del Governo. In Italia, purtroppo, non vi è una scelta libera e consapevole, ma una coercizione ed una estorsione del consenso.

Per tali motivi, come sopra ut riportato,

si invitano quanti in indirizzo a prendere atto della mutata normativa sovranazionale di carattere obbligatoria per gli Stati membri ed a revocare tutte le sospensioni dal servizio finora poste in essere.

Si invitano, altresì, quanti in indirizzo a non effettuare ulteriori sospensioni dal servizio.

Si invitano quanti in indirizzo ad aprire una indagine conoscitiva ai fini di rilevare, nel mondo del lavoro privato ed in forma anonima, quanti operatori non sanitari e non di interesse sanitario nel commercio e nei servizi sono stati "obbligati" da minacce che con metodo estorsivo hanno indotto i dipendenti a vaccinarsi. A solo titolo di esempio si cita l'esperienza del segretario generale della FISCI che negli ultimi due mesi- dovendosi trasferire da nord a sud della penisola per motivi di lavoro sindacale - in hotel per pernottare e nei ristoranti per consumare pranzi e cene di lavoro, ha avuto l'idea di domandare ai dipendenti di dette strutture se erano vaccinati e se la scelta di vaccinarsi era stata

SEGRETERIA GENERALE

indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

libera e consapevole. La risposta è stata laconica: **"abbiamo famiglia ed abbiamo paura, o ci vaccinavamo o perdevamo il posto di lavoro e non possiamo permettercelo."** È questa l'Italia che vogliamo?

Si diffidano le S.V. in intestazione nel proseguire nelle azioni fortemente discriminatorie fin qui tenute nei confronti del personale dipendente non vaccinato per scelta.

Qualora le S.V. in indirizzo non ottemperino alla normativa sovranazionale dettagliatamente esposta in narrativa e nei confronti di tutti coloro (Direttori Generali delle ASL, Direttori Scolastici e Responsabili dei servizi educativi, scuole pubbliche, paritarie ed Università ecc.) che per effetto della applicazione delle norme nazionali discrimineranno il personale dipendente saranno avviate formali denunce, in quanto ritenuti direttamente responsabili delle violazioni penali, civili e comunitarie e pertanto deferiti alla giustizia nazionale ed europea, non potendosi sopportare oltre violazioni di tale portata.

Con la stessa si rappresenta a quanti in indirizzo che la scrivente O.S., pur avendo attivato ben 2 stati di agitazione nazionali e 2 scioperi nazionali e pur avendo chiesto un formale incontro ai Ministri competenti, non ha avuto fin qui riscontro alcuno alle richieste di raffreddamento del conflitto. Nei giorni scorsi ha dovuto, per tali motivi, dichiarare l'ennesimo stato di agitazione allargando il fronte a tutti i settori a causa dell'allargamento della platea degli obbligati previsto dal Governo.

Spiace dover constatare che il Governo in questi giorni ha convocato altre sigle sindacali sui temi degli stati di agitazione e degli scioperi indetti dalla FISIS, senza procedere al rituale tentativo di conciliazione con la FISIS. **Anche questo è un cattivo segno che proviene dal Governo: ignorare chi protesta su una vertenza specifica e convocare "altri" - ritenuti evidentemente più vicini - sulla identica vertenza non è un segnale di democrazia ma un segnale di corporativismo.....In uno stato democratico le decisioni vengono prese confrontandosi con tutti e cercando soluzioni alle problematiche. In uno stato democratico un Governo si assume sempre le responsabilità sulle scelte operate direttamente e non con artifici. Uno stato democratico rispetta la normativa europea e non la glissa.**

In ultimo, nel restare in attesa per tutto il mese di agosto e per il rispetto delle regole che da sempre contraddistinguono la nostra Organizzazione, si preavvisa che in assenza di convocazione ai principi di settembre la scrivente valuterà ulteriori azioni di sciopero di carattere generale e di tutti i settori, come da stato di agitazione proclamato.

Distinti saluti.

F.I.S.I.
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale
Scotillo Rolando



Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segretario Nazionale Federazione della Sanità Pubblica Segreteria Nazionale di Federazione
Dario Giacomini Categoria Medici e Veterinari

Dott. Bacco Pasquale



DOTT. PASQUALE BACCO
MEDICINA INTERNA
CHIRURGIA GENERALE
Reg. Gen. SA 8540